



COMUNE DI CANOSSA
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, in data 13/05/2014

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. Il Comune di Canossa nell'ambito della propria potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997 istituisce l'addizionale comunale all'irpef ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n° 360/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 – ALIQUOTA

1. L'aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell'art. 1 commi 1 e ss. del D.Lgs. n° 360/1998.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. n° 138/2011, per l'anno 2014, con decorrenza 01/01/2014, l'aliquota è stabilita in base ai redditi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) nella seguente misura:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,40%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,41%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,50%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,79%
oltre 75.000 euro	0,80%

3. Per gli anni successivi in assenza di apposita deliberazione si intende confermata l'aliquota vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006.

ART. 3 – DISCIPLINA

1. L'addizionale comunale all'irpef è applicata ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n° 360/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4 – ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art 1 comma 3-bis del D.Lgs. n° 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche annuo non superiore a euro 12.000,00 (dodicimila).
2. Se il reddito supera il predetto limite l'addizionale comunale all'irpef si applica al reddito imponibile complessivo.
3. Con la delibera con cui viene variata l'aliquota, ai sensi del precedente art. 2, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia di esenzione diversa.
